

Associazione Italiana Milan Clubs

STATUTO SOCIALE

STATUTO

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E FINALITA'

E' costituita l'Associazione Italiana Milan Clubs che in proseguo sarà indicata con la sigla A.I.M.C.
L' A.I.M.C. ha sede in Milano – C.F. 97001890157.

L' A.I.M.C. è associata moralmente al Milan A.C. S.p.A.

L' A.I.M.C. è una libera associazione, non ha scopo economico (lucro), è regolamentata dagli art.14 e seguenti del codice civile ed è apolitica. L'A.I.M.C. è basata sullo spirito di gruppo e cioè di quanti amano lo sport del gioco del calcio ed in particolare quello del Milan A.C. S.p.A. , ha carattere ricreativo, culturale, sportivo e sportivo dilettantistico e si configura comunque quale Ente non commerciale senza scopo di lucro.

L'A.I.M.C., a mezzo dei propri Organi si propone di:

- Promuovere, organizzare e sviluppare il tifo “rossonero” (inteso per tale quello riconducibile alla squadra del Milan A.C. S.p.A) al fine di ottenere il maggior numero possibile di sostenitori “rossoneri”, nel rispetto delle norme etiche di educazione civica e sportiva, nell’osservanza delle leggi dello stato e delle direttive morali di comportamento, ciò anche al fine di garantire il tifo e la presenza dei colori rossoneri negli stadi; in tale contesto altresì promuove, organizza e sviluppa i Milan Club regolarmente costituiti ed ufficialmente riconosciuti operanti, attuandone le finalità ed incrementandone il prestigio e la funzionalità sociale, effettuando altresì il coordinamento a livello nazionale ed internazionale;
- Favorire la promozione dei valori sportivi tra i frequentatori degli stadi calcistici, favorendo l’adesione personale e la pratica dei principi fondamentali della cultura sportiva come sanciti dalla Carta Olimpica, dei principi del rispetto reciproco, della pacifica convivenza e del ripudio di ogni forma di violenza in particolare da parte dei sostenitori più appassionati delle squadre di calcio. Tutto ciò con la finalità di contribuire a prevenire la commissione di atti di violenza negli stadi calcistici e favorire una appassionata, ma serena partecipazione del pubblico, specie di quello giovanile, agli eventi sportivi;
- Organizzare trasferte collettive per garantire il tifo e la presenza dei colori rossoneri negli stadi da effettuarsi al seguito della squadra rossonera;
- Organizzare manifestazioni culturali e sportive e promuovere azioni di volontariato;
- Organizzare attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica.

L'Associazione può svolgere ogni attività, anche economica, connessa o utile al perseguimento dello scopo sociale, quali l'organizzazione di corsi di istruzione ed educazione sportiva, l'organizzazione di (o la partecipazione a) manifestazioni sportive dilettantistiche, l'organizzazione di squadre sportive dilettantistiche o giovanili, l'organizzazione di viaggi e trasferte, la vendita e la distribuzione di titoli di accesso a manifestazioni sportive e non sportive, l'organizzazione di manifestazioni o raduni, feste, eventi, convegni, etc., la predisposizione di scenografie da stadio, la stipulazione di accordi e convenzioni con società sportive professionistiche e/o enti pubblici, la raccolta di fondi per iniziative benefiche, gemellaggi con altre consimili associazioni. L'attività sociale si svolge sul territorio nazionale ed extranazionale.

L'Associazione opera sia a favore dei Soci, sia, se così deliberato dagli organi statutari ed eventualmente con limitazioni, a favore dei non Soci.

ART. 2 - SOCI

Sono soci ordinari dell'A.I.M.C. tutti i Milan Clubs, regolarmente costituiti ed operanti, riconosciuti dall'A.I.M.C. in quanto costituiti nei modi, alle condizioni e nei termini statuiti dall'A.I.M.C. medesima, in regola con il pagamento della quota annuale di affiliazione.

Ad essa può tuttavia aderire, previa accettazione del Consiglio Direttivo, in qualità di Socio simpatizzante, chiunque persona fisica o sodalizio che ne condivida lo spirito e le finalità.

All'A.I.M.C. non possono aderire, in qualità di Soci né le persone fisiche né i sodalizi i cui soci o associati siano destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, o di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (e successive modificazioni di tali norme), ovvero che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenze non definitive, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

Tutti i soci hanno pari diritto di voto per l'elezione degli Organi dell'A.I.M.C. nonché per le modifiche statutarie e regolamentari.

Tutti i benefici derivanti all'Associazione dall'espletamento della propria attività vanno a vantaggio di tutta la generalità degli associati.

I soci hanno diritto di frequentare i locali sociali e la sede dell'Associazione, di fregiarsi del simbolo di "A.I.M.C.", di usufruire di tutti i vantaggi che questi ultimi due possono offrire agli affiliati.

ART. 3 - ORGANI

Gli Organi preposti al funzionamento dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea Generale dei Soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Vice-Presidente;
- 5) Il Comitato Esecutivo
- 6) il Segretario;
- 6) il Collegio dei Revisori;
- 7) il Collegio dei Probiviri

Tutte le cariche sociali sono esercitate a titolo gratuito, salvo il solo rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'associazione.

ART. 4 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'Organo direttivo dell'A.I.M.C., è formato da sette membri ed è eletto dall'Assemblea Generale dei Soci, con votazione alla quale avranno diritto di partecipare tutti i soci stessi con le condizioni tutte previste dal presente Statuto.

I membri del Consiglio Direttivo dureranno in carica per cinque anni e potranno essere rieletti alla fine del mandato.

Il Consiglio direttivo, con votazione a maggioranza assoluta, eleggerà nel proprio seno, un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario ed un Comitato Esecutivo. Il Consiglio potrà altresì attribuire deleghe specifiche a singoli Consiglieri, stabilendone modalità, termini e denominazione.

Il membro del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, sarà assente per tre riunioni consecutive, decadrà dalla carica su delibera del Consiglio Direttivo e sarà sostituito per il restante periodo del quinquennio dal primo dei non eletti dall'Assemblea Generale. Allo stesso modo sarà sostituito il membro cessato per qualsiasi motivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne facciano domanda almeno tre membri dello Consiglio stesso.

Spetta al Consiglio Direttivo di realizzare il programma di attività dell'Associazione quale approvato dall'Assemblea dei Soci; di amministrare il patrimonio e gli incassi sociali; di sottoporre annualmente all'Assemblea dei Soci il rendiconto della gestione presentato dal Segretario accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori; di stabilire l'importo delle quote annue di associazione, di deliberare sull'ammissione dei soci, nonché ogni altro compito di ordinaria amministrazione che impegna l'Associazione a contrarre obbligazioni per importi di valore superiore alla delega operativa conferita al Presidente e di straordinaria amministrazione inerente al funzionamento dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo esprime altresì il proprio parere sul il bilancio di previsione predisposto dal Segretario.

Il Consiglio direttivo, qualora ne ravvisi la necessità, può affidare particolari mansioni di carattere organizzativo a terzi anche non facenti parte del Consiglio. Può anche, quando ne sia il caso, istituire appositi Comitati con specifiche mansioni organizzative e Commissioni di Lavoro.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti ed in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se alla riunione prende parte almeno la metà più uno dei consiglieri.

Nel caso di dimissioni contemporanee o congiunte della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, lo stesso sarà dichiarato decaduto e si passerà a nuove elezioni.

Le riunioni del Consiglio Direttivo dovranno uniformarsi all'ordine del giorno prestabilito non essendo ammesse discussioni su argomenti non previsti dall'ordine del giorno.

Nel caso di specifica richiesta di deliberare su argomenti non all'ordine del giorno, richiesta motivata da speciali motivi di urgenza, il Consiglio Direttivo potrà deliberare soltanto se vi sarà l'unanimità dei presenti.

Nell'ordine del giorno l'indicazione "varie" comprende quegli argomenti su fatti contingenti o occasionali, che non potrebbero formare, normalmente, oggetto di deliberazioni. I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo devono essere depositati presso la sede sociale.

Il Consiglio Direttivo consegnerà stralci del libro verbali ai Presidenti dei Collegi dei Probiviri e dei Revisori dietro loro specifica e motivata richiesta. In tale eventualità si fa obbligo agli stessi di garantire l'opportuna discrezione sulle notizie di cui sono venuti in possesso.

Il Consiglio Direttivo può eleggere, nel suo ambito, un Comitato Esecutivo composto di quattro membri a cui saranno demandate tutte le funzioni proprie del Consiglio Direttivo qualora se ne ravvisi l'opportunità e la necessità; di esso il Presidente ed il Segretario dell'Associazione sono membri di diritto.

Le deliberazioni devono essere assunte personalmente dai membri del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, non essendo ammesse deleghe.

Ogni segnalazione di inadempienza statutaria, che dovesse pervenire al Consiglio Direttivo, dovrà essere oggetto di specifica trattazione e deliberazione.

Il Consiglio Direttivo è tenuto a fornire ogni notizia che il Collegio dei Probiviri ritenga opportuno richiedere. E' in facoltà dei componenti il Consiglio Direttivo di proporre una mozione di sfiducia nei confronti dell'operato del Presidente e qualora, mediante votazione segreta, detta mozione venga approvata a maggioranza assoluta, il Presidente decadrà automaticamente dal suo incarico, senza peraltro perdere la qualifica di Consigliere.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere convocati i Coordinatori Regionali e/o i loro Vice Coordinatori, Segretari e Coadiutori locali al fine di partecipare alle discussioni su argomenti che attengono le loro specifiche competenze o come consulenti su specifici aspetti. Le persone appositamente e formalmente convocate a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di parola ma non di voto.

ART. 5 - PRESIDENTE, VICE-PRESIDENTE, SEGRETARIO E CONSIGLIERE DELEGATO

Al Presidente spettano le seguenti facoltà:

- a) Rappresentanza legale dell'Associazione;

- b) Compiere atti di ordinaria amministrazione nei limiti della delega conferitagli dal Consiglio;
- c) Convocazione del Consiglio Direttivo, del Consiglio Nazionale e dell'Assemblea generale dei Soci;
- d) Direzione amministrativa della Associazione;
- e) Stipulazione dei contratti dell'Associazione;
- f) Rappresentanza dell'Associazione in giudizio;
- g) Sovrintendenza di tutti gli Uffici dell'Associazione;
- h) Assunzione, in caso di urgenza, dei provvedimenti richiesti, riferendone quanto prima al Consiglio.

Il Presidente rappresenta altresì a tutti gli effetti l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo, cura che ne vengano eseguite le deliberazioni e relaziona sull'andamento dell'Associazione.

Tali facoltà spettano al Vice-Presidente, in caso di impedimento od assenza del Presidente. Al Vice-Presidente spettano inoltre le facoltà di ordinaria amministrazione eventualmente conferitagli dal Consiglio.

Il Vice-presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di inadempimento e per quegli incarichi che il Presidente ritenga opportuno affidargli nell'interesse dell'Associazione. Ogni delega di carattere permanente dovrà essere iscritta nei verbali del Consiglio Direttivo.

Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea e delle sedute del Consiglio Direttivo; tiene l'archivio e la corrispondenza; provvede al tesseramento dei Soci e mantiene aggiornato il relativo elenco, provvedendo inoltre a tutte le incombenze relative ai Soci ed al funzionamento corrente dell'Associazione. Il Segretario tiene l'inventario di tutti i beni dell'Associazione e la contabilità. Il Segretario provvede alla redazione del bilancio consuntivo annuale, da sottoporre al Collegio dei Revisori ed al Consiglio Direttivo nonché il bilancio di previsione da sottoporre al Consiglio Direttivo. Il Segretario conserva ed aggiorna tutti i registri ed i documenti e li tiene a disposizione per ogni eventuale richiesta di ispezione da parte dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Segretario provvede anche alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese .

Il Consigliere Delegato opera in virtù della delega conferitagli dal Consiglio Direttivo, secondo le modalità, i termini e la denominazione in essa prescritte.

Il Presidente ed il Segretario curano, per quanto di rispettiva competenza, l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e/o del Comitato Esecutivo.

Il Presidente ed il Segretario Tesoriere hanno disgiuntamente la rappresentanza esterna dell'A.I.M.C per quanto riguarda i rapporti con gli Istituti di Credito presso i quali gli stessi possono aprire e chiudere i conti. Quanto poc'anzi espresso necessiterà comunque di approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ed il Segretario hanno firma disgiunta per tutti i pagamenti che costituiscono adempimento di obbligazioni regolarmente assunte dall'Associazione. Fuori da tali ipotesi, tutti i pagamenti aventi ad oggetto atti di ordinaria amministrazione devono essere eseguiti con la firma congiunta del Presidente e del Segretario. Il Consiglio Direttivo può altresì attribuire ulteriori facoltà di firma disgiunta e/o congiunta, stabilendo limiti di spesa.

Il Presidente, il Segretario ed il Consigliere Delegato sono responsabili nei confronti dell' A.I.M.C secondo le norme del mandato e possono concludere, anche separatamente, accordi e/o contratti per iniziative che possono comportare benefici all' A.I.M.C.

ART. 6 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti è eletto secondo le modalità stabilite per le elezioni del Consiglio Direttivo, tra persone idonee allo scopo e funzionanti a norma di legge. Il Collegio dei revisori esercita il controllo contabile-amministrativo su tutti gli atti di gestione dell'Associazione, accerta che la contabilità sia tenuta secondo le norme statutarie e di legge, esamina i bilanci e propone eventuali modifiche e predispose una relazione da allegare ai bilanci stessi, accerta periodicamente la consistenza di cassa, l'esistenza di valori e titoli di proprietà sociale e può procedere ad atti di ispezione e controllo.

Qualora il Collegio dei Revisori accerti irregolarità per quanto di sua competenza, deve darne comunicazione per iscritto al Consiglio Direttivo per i necessari provvedimenti.

I Revisori dei Conti restano in carica cinque anni. I revisori effettivi eleggono fra loro il Presidente del Collegio.

ART. 7 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

A carico dei Soci possono essere adottati i seguenti provvedimenti, per comportamenti antistatutari, antisociali o che comunque ledano gli interessi o il prestigio dell'Associazione:

- a) l'avvertimento;
- b) la sospensione temporanea per un periodo massimo di sei mesi;
- c) la decadenza da cariche statutarie;
- d) la radiazione dall'associazione.

Le sanzioni di cui sopra sono deliberate dal Consiglio Direttivo, previa acquisizione delle discolpe del soggetto interessato.

Avverso le decisioni disciplinari del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso al Collegio dei Proviviri.

Qualsiasi socio che, in contrasto con le finalità associative, si rendesse responsabile di atti di violenza o di discriminazione razziale per fatti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive sarà espulso con effetto immediato. Identico provvedimento sarà assunto, a prescindere da qualsiasi ulteriore accertamento, nei confronti di soci, anche i cui associati, siano destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, o di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (e successive modificazioni di tali norme), ovvero che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. L'espulsione è decretata dal Presidente (o, in sua vece, dal Vice-Presidente) immediatamente dopo aver avuto contezza dei fatti che impongono l'adozione di tale provvedimento. Contro la decisione di espulsione è ammesso ricorso al Collegio dei Proviviri. Il ricorso non sospende l'efficacia della decisione del Presidente. In caso di revoca del provvedimento amministrativo o di assoluzione nel processo penale, il socio espulso ha facoltà di riottenere la riammissione. I sodalizi associati sono tenuti ad assumere identici provvedimenti nei confronti dei propri soci che si rendessero responsabili delle predette condotte. In difetto, i sodalizi saranno assoggettati all'espulsione dalla Associazione.

ART. 8 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di Socio, sia ordinario che simpatizzante, si perde:

- a) Per dimissioni;
- b) Per radiazione a causa di azioni ritenute dannose o che siano di grave pregiudizio al regolare funzionamento dell'Associazione o alla sua immagine presso i terzi e per azioni antistatutarie nonché per quanto previsto dall'ultimo capoverso dell'articolo denominato "Provvedimenti disciplinari";
- c) Per il mancato pagamento della quota annuale.

ART. 9 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

I Proviviri sono eletti dall'Assemblea nel numero di tre oltre a due supplenti con le stesse modalità previste per l'elezione del Consiglio Direttivo. La carica di Proviviro e quella di supplente è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.

I Proviviri e i loro supplenti durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

E' deferita ai Proviviri ogni controversia avente ad oggetto l'attività sociale, ivi esemplificativamente incluse quelle aventi ad oggetto la convocazione delle assemblee e la loro validità, la validità di delibere, l'elezione a cariche direttive, i ricorsi avverso le sanzioni disciplinari inflitte dal Consiglio Direttivo. Il Collegio, a richiesta scritta e motivata da parte di qualsiasi associato, ovvero di qualsiasi soggetto anche non associato, ma dotato di qualsiasi carica o compito statutario, decide in ordine all'irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 7 nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo. Il Collegio assume altresì ogni altra deliberazione sulle materie previste dal presente Statuto.

Il lodo sarà reso per iscritto e sarà inappellabile. I Proviviri supplenti subentrano ai titolari eventualmente impediti secondo l'ordine di anzianità associativa (anche in relazione al sodalizio di riferimento) o, in caso di insufficienza di tale requisito, secondo l'ordine di anzianità d'età. Le controversie (ivi incluse quelle ad oggetto disciplinare) devono essere introdotte mediante atto scritto inviato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ai Proviviri presso la sede dell'Associazione e alla eventuale controparte. L'atto deve contenere succinta descrizione dei fatti oggetto della controversia e la domanda. Ricevuto l'atto introduttivo, i Proviviri convocano senza indugio le parti, assegnando, se del caso, termini per il deposito di repliche o memorie. I Proviviri decidono quali amichevoli compositori in rappresentanza delle parti ex bono et aequo senza formalità di procedura (e con il solo obbligo di garantire imparzialità, il diritto di difesa e il principio del contraddittorio). La domanda di iscrizione all'associazione comporta l'accettazione della presente clausola di arbitrato irrituale e il riconoscimento come propri arbitri dei Proviviri eletti dall'assemblea a norma di statuto.

Il lodo deve essere reso per iscritto e motivato, almeno succintamente. Fatte salve proroghe autorizzate per iscritto dalle parti, il lodo deve essere emesso entro trenta giorni dall'ultima audizione delle parti medesime e, comunque, entro 180 giorni dalla ricezione dell'atto introduttivo da parte del Collegio dei Proviviri.

ART. 10 - CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale dell'A.I.M.C. è composto da tutti i Coordinatori regionali e/o esteri in carica, quali membri di diritto. Il Consiglio Nazionale eleggerà fra i membri un proprio Segretario con votazione segreta ed a maggioranza assoluta. Alle adunanze del Consiglio Nazionale potrà partecipare, in sostituzione del proprio Coordinatore e per delega dello stesso, il Vice Coordinatore. Il Vice Coordinatore potrà comunque partecipare alle adunanze del Consiglio Nazionale senza diritto di voto qualora fosse presente il Coordinatore di riferimento.

Il Consiglio Nazionale sarà convocato almeno una volta all'anno dal Presidente dell'A.I.M.C. su mandato del Consiglio Direttivo dell'A.I.M.C. almeno venti giorni prima della riunione, salvo i casi d'urgenza.

La maggioranza assoluta del Consiglio Nazionale potrà chiedere la convocazione del Consiglio stesso al Consiglio Direttivo dell'A.I.M.C., sottoponendo preventivamente l'ordine del giorno della seduta.

Qualora al Consiglio Direttivo dovesse pervenire richiesta di convocazione da parte di uno o più Coordinatori lo stesso valuterà l'opportunità di disporre l'eventuale convocazione straordinaria del Consiglio Nazionale stesso.

Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno due terzi dei Componenti in prima convocazione e della metà più uno in seconda convocazione.

Il membro del Consiglio Nazionale assente ingiustificato per due riunioni consecutive, decade dalla carica di Coordinatore su delibera del Consiglio Direttivo dell'A.I.M.C..

Ogni Coordinatore impossibilitato a prendere parte alle riunioni del Consiglio Nazionale potrà essere rappresentato dal suo Vice Coordinatore a ciò delegato per iscritto. L'assenza ingiustificata del Vice Coordinatore sarà ritenuta assenza ingiustificata del coordinatore.

Ogni Regione o Sezione Estera rappresentata nel Consiglio Nazionale disporrà, in sede di votazione, di un voto.

E' compito proprio del Consiglio Nazionale oltre a quanto previsto dallo Statuto dare parere su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo sottoponga al suo esame.

Il Consiglio Nazionale:

- a) Esprime il proprio parere sul bilancio consuntivo sottoposto dal Consiglio Direttivo;
- b) Collabora con il Consiglio Direttivo nella delineazione delle linee guida dell'attività associativa;
- c) Nomina un Commissario Straordinario qualora il Collegio dei Probiviri accerti una grave inadempienza statutaria da parte del Consiglio Direttivo;
- d) Nomina di un Consiglio Provvisorio dell'A.I.M.C. qualora il Consiglio Direttivo in carica venga a decadere per dimissioni della maggioranza dei suoi componenti il quale rimane in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio Direttivo, elezioni che dovranno essere indette nei 90 giorni dalla nomina del Consiglio Provvisorio;
- e) Propone modifiche allo Statuto dell'A.I.M.C..

ART. 11 - COORDINATORE (REGIONALE O ESTERO)

Le regioni od aree estere di riferimento sono determinate dal Consiglio Direttivo.

I Coordinatori Regionali od esteri saranno eletti dall'Assemblea Regionale od estera, composta dai Soci ordinari di riferimento, secondo le modalità stabilite nella delibera di convocazione dell'Assemblea Regionale od estera stessa da parte del Consiglio Direttivo dell'A.I.M.C..

Il Coordinatore Regionale od estero nomina il Vice-Coordinatore e può nominare un Segretario Regionale nonché può avvalersi del supporto di altri coadiutori locali, che hanno funzioni meramente esecutive, e che agiscono su incarico e sotto le direttive dello stesso coordinatore; le predette figure sono scelte tra gli associati dei Soci ordinari di riferimento. Tali nomine fiduciarie decadono contestualmente alla decadenza del Coordinatore Regionale od estero di riferimento.

I Coordinatori dureranno in carica *cinque* anni e potranno essere riproposti.

I Coordinatori Regionali eletti ed i Vice-coordinatori e Segretari nominati nonché gli altri coadiutori locali non potranno ricoprire altre cariche elettive all'interno dell'A.I.M.C..

Il Coordinatore Regionale opererà nella propria area di riferimento attenendosi allo statuto dell'A.I.M.C. e sottoponendo al Consiglio Direttivo per l'approvazione ogni iniziativa non contemplata espressamente nel presente Statuto.

L'Assemblea Regionale è convocata anche qualora ne farà richiesta un decimo dei Soci ordinari di riferimento regolarmente associati.

I Coordinatori vengono eletti dall'Assemblea Regionale dei Soci ordinari di riferimento, appositamente convocata dal Consiglio Direttivo, fermo restando che si considera eletta la persona fisica appartenente ad un sodalizio regolarmente iscritto e riconosciuto, ove ogni sodalizio regolarmente iscritto partecipa alla elezione del Coordinatore con una preferenza.

In conseguenza di situazioni e comportamenti diversi da quelli sanzionati nel precedente articolo 7, il Consiglio Direttivo dell'A.I.M.C. potrà sollevare dall'incarico il Coordinatore, con delibera motivata, soggetta a ratifica dell'Assemblea Regionale dei Soci ordinari di riferimento.

Il Coordinatore è il portavoce dei sodalizi di riferimento in sede di Consiglio Nazionale.

Le funzioni del coordinatore sono quelle di:

- Collaborare con il Consiglio Direttivo nell'attività di promozione, organizzazione e sviluppo dei Milan Clubs al fine di rendere più efficiente il perseguimento delle finalità per cui sono sorti;
- Collaborare con il C.D. per l'attuazione delle missioni associative e dell'oggetto statutario, operandosi per l'attuazione di quanto deliberato dagli Organi dell'A.I.M.C. entro i termini previsti dalle deliberazioni stesse.

I Coordinatori Regionali rappresentano Regioni dove vi siano almeno 10 sodalizi regolarmente costituiti, riconosciuti ed operanti. Nel caso in cui non venga raggiunto tale numero di sodalizi, gli stessi sono aggregati dal Consiglio Direttivo, alla regione od area più prossima.

E' prerogativa del Consiglio Direttivo dell'A.I.M.C. di far eleggere in particolari casi, Coordinatori Regionali o Esteri per Regioni o aree dove non venga raggiunto tale numero.

Il Vice coordinatore potrà sostituire, con diritto di voto, il Coordinatore regionale, su delega dello stesso ogni qualvolta si dovesse rendere necessario.

Alla convocazione delle assemblee delle aree di riferimento estere provvedono direttamente i Soci ordinari che vi partecipano. Fino alla convocazione della predetta assemblea e, comunque fino alla elezione dei rispettivi Coordinatori, i predetti sono nominati dal Consiglio Direttivo.

ART. 12 - IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale alla prima riunione elegge un proprio Segretario.

Questi avrà il compito di:

- a) Redigere i verbali di riunione del Consiglio Nazionale e farli pervenire a tutti i componenti dello stesso ed al Consiglio Direttivo;
- b) Organizzare riunioni tra i vari componenti del Consiglio Nazionale.

Il Segretario del Consiglio Nazionale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo ed in tale sede può effettuare proposte, può partecipare alla stesura dei programmi e delle iniziative ed è portavoce delle istanze del Consiglio Nazionale in seno al Consiglio Direttivo e ne cura i collegamenti.

E' rimosso con deliberazione del Consiglio Nazionale da assumere a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In tal caso l'eventuale sostituto sarà nominato nella stessa seduta del Consiglio che ha proceduto alla rimozione.

ART. 13 - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

L'assemblea Generale dei Soci è il supremo organo deliberativo dell'Associazione ed è costituita da tutti gli iscritti all'Associazione ai sensi dell'art.2 dello Statuto.

I compiti devoluti all'Assemblea sono:

- a) Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo di sua spettanza ed eleggere i Proviviri ed i Revisori dei Conti;
- b) Discutere ed approvare le linee guida dell'attività associativa predisposte dal Consiglio Direttivo;
- c) Discutere ed approvare il conto consuntivo della gestione;
- d) Discutere ed approvare le modifiche dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- e) Esprimere, inoltre, il proprio parere su ogni altro argomento sottoposto al suo giudizio.

L'Assemblea generale dei Soci è ordinaria e straordinaria. L'assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario che va dal 1° Luglio al 30 giugno. Le deliberazioni dell'Assemblea, in prima convocazione, sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, che può avvenire se non sono trascorse almeno 24 ore dall'orario stabilito per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti ai sensi del primo comma dell'art.21 cod.civ. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre la maggioranza assoluta dei voti, partecipando al voto almeno i 3/4 degli associati. Per deliberare lo

scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del Patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati ai sensi dell'ultimo comma dell'art.21 cod.civ.

Per essere ammessi all'Assemblea, i Soci (per i sodalizi nella persona del loro legale rappresentante), dovranno essere in regola con il pagamento della quota associativa.

Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio, mediante delega scritta ed ogni socio non potrà essere portatore di più di una delega.

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità oppure ne faccia richiesta scritta almeno un decimo dei Soci ed in questo caso sarà convocata entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

I soci sono convocati in Assemblea mediante comunicazione scritta a ciascun Socio e pubblicazione sul sito web dell'Associazione, dell'avviso di convocazione almeno trenta giorni prima di quello fissato per adunanza. L'avviso di convocazione deve riportare l'ordine del giorno, con indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e con l'elenco delle materie da trattare. La comunicazione scritta di convocazione ai Soci ha luogo per posta elettronica o per posta ordinaria all'indirizzo che ciascun associato è tenuto a comunicare all'atto dell'iscrizione. Il tabulato dell'editor di posta elettronica dell'Associazione costituisce piena prova dell'invio al socio della comunicazione di convocazione di assemblea. La mancata lettura del messaggio da parte dell'Associato non inficia in alcun caso la comunicazione, purchè l'avviso di convocazione dell'assemblea sia stato tempestivamente pubblicato sul sito web dell'associazione. Eventuali variazioni di indirizzo devono essere comunicate per posta ordinaria od elettronica all'Associazione e divengono efficaci dopo sette giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione da parte dell'Associazione.

Le delibere delle Assemblee, sia ordinaria che straordinaria, sono prese a maggioranza dei voti.

La bozza di bilancio consuntivo è depositata venti giorni prima dell'adunanza dell'Assemblea presso la sede sociale. Di tale deposito è data comunicazione on line sul sito web dell'Associazione.

ART. 14 - MILAN CLUBS REGOLARMENTE COSTITUITI ED OPERANTI E ADEMPIMENTI INFORMATIVI A CARICO DEI SOCI.

Si intendono per tali quei sodalizi che:

- a) Abbiano un Consiglio Direttivo efficiente e regolarmente eletto dall'Assemblea dei Soci e comunque conforme allo Statuto interno del Club;
- b) Siano dotati di regolare Statuto sociale il cui modello di riferimento è approvato dall'A.I.M.C., copia del quale dovrà essere depositata presso la sede centrale dell'A.I.M.C.;
- c) Siano in regola con il pagamento delle quote associative annuali stabilite dal Consiglio Direttivo.

L'iscrizione all'A.I.M.C. implica per i Milan Clubs associati e per i loro Soci l'accettazione integrale dello Statuto dell'A.I.M.C..

I Soci dei Milan Clubs hanno diritto di frequentare la sede sociale e di partecipare nei termini e nei modi stabiliti dal presente statuto alla vita dell'Associazione.

I Soci dei Milan Clubs partecipano per elezione o nomina agli Organi dell'A.I.M.C., tenendo presente che è consentito un solo incarico per Milan Club.

E' il legale rappresentante del Milan Club che ha titolo per partecipare all'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Proviviri in sede di Assemblea Nazionale.

I Milan Clubs associati si impegnano a fornire all'A.I.M.C. i dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita residenza) dei propri soci, raccogliendo per ognuno di essi le autorizzazioni al trattamento dei dati personali da parte dell'A.I.M.C. come da modulo che sarà predisposto dalla Segreteria.

I Milan Clubs, gli altri eventuali sodalizi associati sono tenuti a comunicare tempestivamente all'A.I.M.C. i nominativi dei propri soci che si fossero resi responsabili di atti di violenza o di discriminazione razziale per fatti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive nonché di coloro che sono stati destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, o di cui alla legge 27 dicembre

1956, n. 1423 (e successive modificazioni di tali norme), ovvero che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenze non definitive, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Identico obbligo di comunicazione grava sulle persone fisiche associate.

ART. 15 - ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, DEL COLLEGIO DEI REVISORI E DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Consiglio Direttivo nomina una Commissione Elettorale, composta in totale da tre membri.

La Commissione Elettorale, con un preavviso di almeno 40 giorni, indice tra gli associati, con scadenza quinquennale, le elezioni del Consiglio Direttivo dell'A.I.M.C., del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.

Coloro che, anche in qualità di soci dei sodalizi associati all'A.I.M.C., fossero eventualmente chiamati a far parte della Commissione Elettorale non potranno porre la loro candidatura.

In occasione delle votazioni, ogni elettore ha diritto di esprimere un numero massimo di preferenze pari a quanti siano i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri da eleggere.

Operazioni elettorali:

Le operazioni di voto devono garantire la segretezza del voto. Esse si svolgono senza intervalli e sono immediatamente seguite dallo spoglio delle schede e dalla proclamazione degli eletti. In caso di parità di voto prevale il candidato con più anzianità associativa o, in caso di insufficienza di tale requisito, secondo l'ordine di anzianità d'età.

Il voto può essere espresso:

1. Direttamente, da parte dei Soci presenti nell'Assemblea;
2. Per delega, ove ciascun Socio con diritto di voto può essere titolare di una sola delega; l'esercizio della delega è subordinato all'accertamento della regolarità della posizione associativa del delegante;
3. Per corrispondenza.

In tale ultimo caso, il Socio che prevede di non partecipare all'Assemblea invia per posta al Presidente della Commissione Elettorale la propria scheda elettorale. La scheda elettorale con l'espressione del voto deve essere inserita in una busta anonima sigillata. Quest'ultima, accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità (per i sodalizi del loro legale rappresentante) e, se necessario, dalla copia di un documento comprovante la regolarità della posizione associativa, dovrà essere inserita in una seconda busta che, dopo l'accertamento dell'identità del Socio, verrà conservata separatamente, al fine di permettere lo spoglio anonimo della scheda elettorale.

La dichiarazione di voto è effettuata esclusivamente a mezzo dell'apposita scheda pubblicata sul sito web dell'Associazione o inviata dalla Commissione Elettorale. Sul sito web sono altresì pubblicati i profili dei candidati nonché tutte le informazioni di dettaglio per la corretta espressione del voto per corrispondenza.

Ogni scheda elettorale, a pena di nullità, non può contenere un numero di preferenze superiore a quelle dei membri da eleggere. La scheda sarà parimenti annullata ogniqualvolta riporti segni tali da permettere l'identificazione del socio che ha votato o sia illeggibile o risulti manomessa.

Ciascun associato voterà il numero dei candidati così come indicato nel Regolamento per le elezioni predisposto dalla Commissione Elettorale.

Risulteranno eletti i primi sette Consiglieri che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

Risulteranno eletti quali membri effettivi del Consiglio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri i primi tre candidati più votati mentre risulteranno eletti quali membri supplenti il quarto ed il quinto candidato più votato dopo tre. In caso di parità è eletto il candidato con maggiore anzianità associativa, in caso di insufficienza del precedente criterio, il candidato con maggiore anzianità d'età.

A conclusione delle votazioni e degli scrutini, la Commissione Elettorale provvede alla proclamazione degli eletti e ne pubblica il risultato sul sito web.

Esperito quest'ultimo adempimento, la Commissione Elettorale viene sciolta.

Coloro che intendono candidarsi alle elezioni devono depositare la loro candidatura nei termini indicati dalla Commissione Elettorale affinché la stessa possa verificarne tutte le condizioni di ammissibilità, procedere con la pubblicazione sul sito web e predisporre le liste elettorali.

Il candidato che si presenta alle elezioni dovrà essere socio dell'A.I.M.C. o socio di un sodalizio associato all'A.I.M.C. e dovrà in via successiva qualora eletto, dimettersi dall'eventuale carica già ricoperta nell'ambito dell'A.I.M.C. od in altri Organismi che perseguono scopi simili a quelli che si propone l'A.I.M.C. o comunque in contrapposizione con essa.

ART. 16 - MODIFICHE ALLO STATUTO

Il Consiglio Direttivo, di propria iniziativa o a seguito di domanda motivata di almeno un decimo dei Soci, propone all'Assemblea Generale dei Soci eventuali modifiche da apportare allo Statuto ed all'eventuale regolamento. Il progetto di modifiche deve rimanere depositato nella sede sociale a disposizione dei Soci per almeno quindici giorni prima dell'adunanza. Le modifiche allo Statuto ed all'eventuale Regolamento si considerano approvate con la maggioranza assoluta dei voti, partecipando al voto almeno i 3/4 degli associati.

Anche in tale caso, la votazione potrà essere effettuata secondo le modalità indicate per le elezioni del Consiglio Direttivo, avendo riguardo che le modifiche statutarie proposte saranno inviate ai Soci e pubblicate sul sito web dell'Associazione.

ART. 17 - DURATA E SCIoglIMENTO

La durata dell'A.I.M.C. è illimitata. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea col voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati ai sensi dell'art. 21 cod.civ.

In caso di scioglimento della Associazione, l'Assemblea delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio per fini di pubblica utilità nel luogo.

ART. 18 - ESERCIZIO SOCIALE

Gli esercizi associativi hanno la durata dal primo luglio al 30 giugno ed il bilancio d'esercizio deve essere approvato entro i quattro mesi dalla chiusura.

ART. 19 - ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) Quote o contributi associativi dei soci in conformità alla delibera del Consiglio Direttivo dell'A.I.M.C.;
- b) Contributi una tantum dei soci anche per spese ed impegni straordinari per la gestione dell'A.I.M.C.;
- c) Contributi di terzi, erogazioni e/o donazioni ed eredità;
- d) Altre entrate in conformità alle finalità istituzionali;
- e) Ricavi derivanti da attività economiche svolte in relazione al perseguimento delle finalità associative;
- f) Eventuali altre entrate anche di natura diversa.

ART. 20 - BILANCIO E PATRIMONIO

Le entrate e le uscite verranno rilevate in termini di competenza e la differenza annuale costituisce l'avanzo, il disavanzo o il pareggio dell'attività svolta.

Il patrimonio dell'A.I.M.C. è costituito dal Fondo comune. Fanno parte del patrimonio i mobili, i valori, i lasciti, le donazioni e le disponibilità di cassa contanti, di titoli, i conti presso le banche, uffici postali o altri enti pubblici anche a titolo di cauzione o deposito.

Le liquidità del Fondo Comune che eccedono le normali disponibilità di cassa devono essere investite in titoli di Stato e similari. Il Bilancio, accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti dovrà essere

approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Bilancio di previsione, qualora predisposto, costituisce di fatto un programma operativo e gestionale. In tale caso le previsioni in esso riportate non sono vincolanti e si configurano come previsioni budgetarie. Le previsioni devono essere elaborate secondo un criterio prudenziale di gestione cercando di determinare le entrate e le uscite che si andranno a sostenere o a realizzare in base alle proiezioni dei dati in possesso alla data di predisposizione del Bilancio di previsione ed agli impegni ed alle iniziative già programmate e deliberate dai rispettivi Organi dell'A.I.M.C..

E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 21 - ATTIVITA' DI NATURA NON COMMERCIALE

L'A.I.M.C. non svolge attività di natura commerciale in quanto l'attività svolta nei confronti degli associati è in conformità alle finalità istituzionali dell'Associazione.

Tuttavia se per fini connessi all'attività sociale viene svolta qualche attività che fiscalmente viene considerata di natura commerciale dovranno essere ottemperati tutti gli obblighi di legge (civili e fiscali). I risultati economici dell'attività commerciale anche occasionale confluiscono nel bilancio consuntivo dell'A.I.M.C..

ART. 22 - OBBLIGHI FISCALI

L'A.I.M.C. svolge attività istituzionale di cui all'art.1 dello Statuto e quindi la stessa non è di natura commerciale; pertanto nessun obbligo fiscale deve essere ottemperato per le attività statutariamente svolte nei confronti dei propri associati giustamente disposto dall'art.4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633 e dall'art.148 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 nonché dalle successive modificazioni ed integrazioni.

Eventuali modificazioni al regime fiscale previsto dal precedente capoverso non comportano modifiche al presente Statuto in quanto le stesse si applicano per effetto della stessa Legge che li disciplina.

Per le attività che fiscalmente si considerano commerciali dovrà essere tenuta una contabilità separata da quella istituzionale e dovrà essere predisposto uno specifico conto economico da allegare al Bilancio consuntivo dell'A.I.M.C..

ART.23 - MARCHIO DELL'A.I.M.C.

Il marchio dell'A.I.M.C. è di proprietà del Milan A.C..

All'A.I.M.C. è data licenza all'uso del predetto marchio nei limiti dei propri fini istituzionali. La licenza d'uso del marchio è regolata contrattualmente. I Milan Clubs associati all'A.I.M.C. possono fare uso del predetto marchio nella propria corrispondenza ed abbinarlo, anche nelle comunicazioni con i terzi, alla propria denominazione. I Milan Clubs associati potranno inoltre fare uso nelle pubblicazioni di carattere commemorativo e celebrativo.

L'A.I.M.C. potrà farne uso per la promozione di libri, manifesti e depliant che riguardano l'argomento del calcio in genere, la storia del Milan A.C. e le attività della stessa A.I.M.C..

L'A.I.M.C. non potrà fare uso del marchio per l'esercizio di attività industriali e commerciali, nonché per l'esercizio di attività promo pubblicitarie ad essa collegate.

I Milan Clubs associati che intendono utilizzare il marchio per fini diversi da quelli autorizzati, dovranno inoltrare richiesta scritta al Consiglio Direttivo dell'A.I.M.C.. E' fatto esclusivo obbligo al Consiglio Direttivo di autorizzare l'uso del marchio mediante autorizzazione scritta al richiedente. L'inosservanza della predetta disposizione e l'utilizzo improprio del marchio autorizza il Consiglio Direttivo ad attuare tutti quei provvedimenti di merito a carico della parte inadempiente, anche mediante segnalazione al Collegio dei Probiviri. Il Consiglio Direttivo è obbligato a segnalare al Milan A.C. tutte le eventuali violazioni del marchio di cui venisse a conoscenza in quanto tutte le azioni a difesa del marchio sono di esclusiva competenza del Milan A.C..

ART. 24 - CARICHE ONORIFICHE

Il Consiglio Direttivo o l'Assemblea dei Soci possono prevedere l'istituzione di cariche onorifiche e benemerite.

ART. 25 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente statuto abroga e sostituisce il precedente statuto, abroga il precedente regolamento, ed entra in vigore il primo giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci o dalla data di approvazione a mezzo referendum propositivo.

NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme dettate dal codice civile e dalle disposizioni di legge in materia.